

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 novembre 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 luglio
2015, n. 0139/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia). (15R00429) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 luglio
2015, n. 0142/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica). (15R00430) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2015, n. 16.

Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti). (15R00432) Pag. 10

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2015, n. 17.

Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario, modifica alla legge regionale 21/2014, nonché iniziative progettuali relative alle attività culturali. (15R00433) Pag. 11

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2015, n. 16.

Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi). (15R00460) Pag. 11



REGIONE TOSCANA	RETTIFICHE
LEGGE REGIONALE 21 luglio 2015, n. 60 . Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012. (15R00387).. <i>Pag.</i> 18	<i>AVVISI DI RETTIFICA</i> Comunicato di rettifica relativo alla legge regionale 21 luglio 2015, n. 59 recante: «Disciplina dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia della Regione Toscana». (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 22 luglio 2015). (15R00438)..... <i>Pag.</i> .24
LEGGE REGIONALE 31 luglio 2015, n. 61 . Rendiconto generale per l'anno finanziario 2014. (15R00436) <i>Pag.</i> 20	



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 luglio 2015, n. 0139/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 22 luglio 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);

Visto in particolare l'articolo 15 (Fondo per l'abbattimento delle rette) della citata legge regionale 20/2005, il quale tra l'altro:

al comma 1 istituisce un fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati;

al comma 2 demanda a regolamento regionale la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del summenzionato fondo e gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie;

al comma 2 bis dispone che, fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme relative all'accredito previste dalla medesima legge regionale 20/2005, il fondo è finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia e ad altri servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione di Giunta regionale n. 1325 del 3 luglio 2015;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), disciplina:

a) i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie, di seguito denominato Fondo;

b) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge regionale 20/2005, fino alla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni sull'accredito dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accredito, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20), il Fondo è finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai seguenti servizi:

a) nidi d'infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005;

b) centri per bambini e genitori di cui all'articolo 4, lettera a), della legge regionale 20/2005;

c) spazi gioco di cui all'articolo 4, lettera b), della legge regionale 20/2005;

d) servizi educativi domiciliari di cui all'articolo 4, lettera c), della legge regionale 20/2005;

e) servizi sperimentali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20/2005.

3. I servizi elencati al comma 2 devono:

a) essere avviati con le modalità previste dall'articolo 18 della legge regionale 20/2005;

b) essere gestiti dai soggetti di cui all'articolo 6 iscritti nel registro previsto dall'articolo 13, comma 5, della medesima legge regionale 20/2005, che abbiano sottoscritto il disciplinare di impegni dell'articolo 14 del presente regolamento.

4. Non rientrano nei servizi del comma 2 le sezioni sperimentali aggregate previste dall'articolo 1, comma 630, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), denominate "Sezioni primavera o ponte".



5. Il beneficio di cui al presente regolamento è concesso dai Servizi sociali dei Comuni mediante l'erogazione diretta ai gestori dei servizi degli importi relativi all'abbattimento del costo delle rette a carico delle famiglie.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) nucleo familiare: il nucleo familiare come definito dall'articolo 3 e con eventuale applicazione delle deroghe previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE));

b) gestori dei servizi: soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2005 gestori di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, avviati ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20/2005;

c) SSC: ente gestore del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

d) anno educativo: periodo di tempo compreso tra il 1° settembre di ogni anno solare e il 31 agosto dell'anno solare successivo;

e) retta mensile: costo complessivo mensile per la frequenza dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2;

f) beneficio: abbattimento della retta mensile;

g) frequenza: fruizione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2, secondo le modalità pattuite all'atto dell'iscrizione;

h) frequenza a tempo pieno di nidi d'infanzia e servizi educativi domiciliari: frequenza per almeno 100 ore al mese e con almeno 10 giorni con frequenza superiore alle 5 ore;

i) frequenza a tempo parziale di nidi d'infanzia e servizi educativi domiciliari: frequenza inferiore ai limiti minimi stabiliti per il tempo pieno come definito alla lettera h), per almeno 30 ore al mese;

j) frequenza di centri per bambini e genitori e spazi gioco: frequenza per non più di 5 ore giornaliere, per almeno 30 ore al mese.

Art. 3.

Requisiti per l'ottenimento del beneficio

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2.1, della legge regionale 20/2005, il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari in cui almeno un genitore risieda o presti attività lavorativa da almeno un anno in Regione e il cui ISEE, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, risulti pari o inferiore a euro 30.000,00.

Art. 4.

Accesso al beneficio

1. Per accedere al beneficio il soggetto che esercita la potestà genitoriale sul minore ai sensi dell'articolo 316 del codice civile presenta al SSC territorialmente competente domanda redatta secondo il modulo allegato A, contenente la dichiarazione di aver iscritto il bambino a uno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2 e le relative modalità di frequenza, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e il valore dell'ISEE del proprio nucleo familiare.

2. Con la presentazione della domanda il richiedente autorizza il SSC al pagamento del beneficio ad esso spettante a favore del gestore del servizio, al fine di abbattere la retta mensile.

3. Nel caso di iscrizione a un servizio gestito da un Comune, oppure di iscrizione presso altri servizi a disposizione del Comune per i quali l'accesso è regolato dal Comune medesimo, la richiesta per l'accesso al beneficio è presentata al SSC per il tramite del Comune sotto condizione dell'effettiva ammissione alla frequenza del servizio.

4. L'accesso al beneficio può essere richiesto anche in relazione a nascituri, purché la nascita sia prevista entro l'anno solare di presentazione.

Art. 5.

Rilevazione e trasmissione dati

1. Entro il 15 giugno di ogni anno i SSC trasmettono alla Regione, anche mediante apposita modalità informatica messa a disposizione dalla Regione, distintamente per ogni servizio di cui all'articolo 1, comma 2, il dato aggregato relativo alle informazioni rilevate dalle domande di accesso al beneficio presentate entro il 31 maggio di ogni anno per l'anno educativo successivo con riferimento a:

a) il numero delle richieste suddivise per modalità di frequenza a tempo pieno o a tempo parziale;

b) il mese di decorrenza della frequenza e quello di cessazione;

c) la fascia ISEE del nucleo familiare.

2. Successivamente alla comunicazione di cui al comma 1, i SSC trasmettono alla Regione, al termine di ogni bimestre, i dati aggregati riferiti alle nuove domande presentate nel relativo periodo.

3. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono riferiti esclusivamente alle richieste accoglibili in ragione della ricettività massima di ciascun servizio riferita al numero di bambini contemporaneamente presenti.

4. I SSC comunicano tempestivamente alla Regione tutte le eventuali variazioni riscontrate rispetto ai dati comunicati.

Art. 6.

Intensità del beneficio

1. Con delibera di Giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e dei dati complessivi comunicati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, sono determinati annualmente gli importi mensili del beneficio per la frequenza a tempo pieno di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari come definito all'articolo 2, comma 1, lettera h) e gli importi mensili del beneficio per la frequenza a tempo parziale di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari come definito all'articolo 2, comma 1, lettera i), nonché per la frequenza di centri bambini e genitori e di spazi gioco come definita all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2. Gli importi mensili di cui al comma 1 sono graduati in relazione alle fasce ISEE del nucleo familiare sotto specificate e privilegiando in particolare le fasce con valore ISEE minore:

a) ISEE da euro 0 fino a euro 10.000,00;


b) ISEE da euro 10.000,01 a euro 15.000,00;

c) ISEE da euro 15.000,01 a euro 20.000,00;

d) ISEE da euro 20.000,01 a euro 30.000,00.

3. In caso di frequenza dei servizi per un tempo inferiore alle 30 ore al mese ed esclusivamente in favore dei nuclei familiari aventi un ISEE non superiore a euro 10.000,00, la Giunta regionale determina annualmente l'importo del beneficio sino a un massimo di euro 35,00 mensili.

4. In relazione alle specificità dei servizi sperimentali di cui all'art. 5, comma 1, della LR 20/2005, a seconda della loro assimilabilità con uno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) a d) e del tipo di frequenza, si applicano i relativi importi mensili per gli stessi stabiliti.



5. In ogni caso il beneficio, come determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, non spetta per un importo superiore alla retta mensile per il corrispondente periodo.

Art. 7.

Riparto ed erogazione dei fondi

1. Sulla base dei dati trasmessi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, le risorse disponibili vengono ripartite ed erogate in via anticipata, entro 60 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 6, tra i SSC come segue:

a) il 95% in relazione al rispettivo fabbisogno di ciascun SSC e tenuto conto delle intensità di beneficio stabilite con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 6; b) il 5% a titolo di maggiorazione di misura proporzionale al fabbisogno di ciascun SSC finalizzata a supportare le esigenze derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere da b) a f).

2. In caso di ulteriori disponibilità di bilancio può essere disposto il trasferimento delle risorse necessarie per il soddisfacimento delle esigenze relative alle richieste presentate entro il 31 gennaio dell'anno educativo di riferimento.

Art. 8.

Ammissione al beneficio

1. Le richieste di ammissione al beneficio presentate entro il 31 maggio di ogni anno per iscrizioni all'anno educativo successivo sono ammesse a beneficio automaticamente, nei limiti di frequenza indicati nelle richieste stesse.

2. Le richieste presentate successivamente al 31 maggio di ogni anno possono essere ammesse in ogni momento secondo data di presentazione, subordinatamente alla disponibilità di fondi e nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 9.

3. In caso di capienza parziale delle risorse in relazione alle richieste presentate, il beneficio può essere temporaneamente concesso in misura ridotta nei seguenti casi:

a) per adeguare il beneficio a seguito di ottenimento da parte del beneficiario di un ISEE corrente di cui all'articolo 9 del d.p.c.m. 159/2013 di importo inferiore a quello originariamente presentato e in corso di validità, che comporti la collocazione in una fascia ISEE più favorevole;

b) in caso di errori o ritardi nell'esecuzione delle procedure di attribuzione del beneficio previste dal presente regolamento tali da determinare per il beneficiario un importo del beneficio minore rispetto a quanto effettivamente spettante;

c) relativamente a richieste presentate successivamente al 31 maggio di ogni anno per le quali le risorse disponibili non consentono l'erogazione del beneficio in misura intera.

4. Nei casi previsti al comma 3, il SSC comunica ai beneficiari che possono avvalersi della possibilità di accettare il beneficio in misura ridotta e il beneficiario presenta l'accettazione al SSC.

5. L'importo del beneficio è adeguato alla misura intera, con effetto non retroattivo, qualora si rendano disponibili nuove risorse, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 9.

Art. 9.

Ordine di priorità nell'utilizzo delle risorse

1. Le risorse del Fondo, incluse quelle che tempo per tempo dovessero rendersi disponibili, sono utilizzate dai SSC per le seguenti finalità e nel rispetto del seguente ordine di priorità:

a) per accogliere richieste presentate entro il 31 maggio per iscrizioni all'anno educativo successivo, anche per l'accesso a un servizio diverso da quello originariamente richiesto, entro il limite di frequenza indicato nella richiesta;

b) per adeguare il beneficio nei casi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

c) per adeguare il beneficio nei casi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b);

d) per adeguare il beneficio nei casi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c);

e) per accogliere le richieste di cui all'articolo 8, comma 2;

f) per adeguare il beneficio in caso di prolungamento del tempo di frequenza originariamente richiesto.

2. Per le finalità di cui alle lettere da b) a f) del comma 1, i benefici sono concessi o adeguati secondo la data di presentazione delle rispettive richieste. Qualora più richieste presentate nella stessa data rientrino nella medesima fattispecie fra quelle previste alle lettere da b) a f) del comma 1, viene riconosciuta precedenza ai casi che presentano un valore ISEE minore.

Art. 10.

Comunicazione del beneficio

1. Entro 20 giorni dalla delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 1, il SSC comunica ai gestori dei servizi i nominativi dei beneficiari ammessi automaticamente in base alle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, e il relativo importo a ciascuno spettante. Successivamente, medesima comunicazione è di volta in volta effettuata tempestivamente in relazione ai casi di accoglimento di nuove richieste e di adeguamento del beneficio ai sensi dell'articolo 9.

Art. 11.

Erogazione del beneficio

1. I gestori dei servizi, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 10, applicano il beneficio spettante a scomputo della retta mensile.

2. Entro il giorno 15 di ogni mese i gestori dei servizi comunicano al SSC, anche con apposita modalità informatica messa a disposizione dalla Regione, l'ammontare dei benefici applicati relativi al mese precedente.

3. La comunicazione è corredata dalla specificazione, per ogni singolo beneficiario, della tipologia di servizio e della frequenza, dell'importo del beneficio applicato e della corrispondente retta per il mese di riferimento, nonché degli estremi del titolo di addebito emesso dal gestore del servizio per la fruizione del servizio medesimo.

4. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, l'ammontare del beneficio non può essere applicato per un importo superiore alla retta mensile per il corrispondente periodo.

5. Entro 60 giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, il SSC provvede al pagamento in favore di ciascun gestore dei servizi dell'ammontare dei benefici applicati.

Art. 12.

Trasferimento tra servizi

1. In caso di passaggio da un servizio ad altro fra quelli di cui all'articolo 1, comma 2, intervenuto successivamente all'ammissione al beneficio per qualunque motivo, ivi compresa la cessazione del servizio originariamente frequentato, il beneficio stesso è conservato entro i limiti di frequenza originariamente richiesti.

2. In caso di trasferimento di residenza del beneficiario in un Comune appartenente a un ambito territoriale diverso, il SSC del Comune di precedente residenza comunica al SSC del Comune di destinazione l'importo del beneficio spettante e provvede al trasferimento del relativo ammontare residuo.



Art. 13.

Recupero di benefici non spettanti

1. In caso di benefici erogati e non spettanti il SSC può operare compensazioni, fino alla concorrenza di quanto dovuto, a carico delle successive erogazioni in favore del gestore del servizio.

Art. 14.

Disciplinare di impegni

1. Per garantire agli aventi diritto l'accesso al beneficio e per regolare i reciproci rapporti al fine di dare applicazione operativa alle disposizioni del presente regolamento, i SSC e i gestori dei servizi sottoscrivono un disciplinare di impegni con i contenuti minimi previsti dallo schema allegato B.

2. Il disciplinare di impegni di cui al comma 1 ha durata biennale ed è rinnovabile.

3. Il disciplinare non è richiesto qualora il gestore del servizio rivesta le funzioni di ente gestore del SSC. In tal caso l'ente provvede a dare attuazione alle disposizioni del presente regolamento, per quanto compatibili, secondo le proprie norme di organizzazione interna.

4. Ciascun SSC comunica alla Regione e pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei gestori dei servizi con i quali ha sottoscritto il disciplinare di impegni di cui al comma 1, con specificazione dei servizi offerti.

Art. 15.

Limiti all'incremento delle rette

1. Esclusivamente per i servizi di cui all'articolo 1, comma 2, e limitatamente a favore di utenti il cui ISEE rientra nelle fasce di cui all'articolo 6, comma 2, i gestori dei servizi contengono l'adeguamento annuale delle rette mensili nella misura massima di un punto percentuale oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di giugno di ciascun anno, con riferimento all'ammontare medio mensile delle rette applicate nell'anno precedente.

2. Nel caso di servizi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai Comuni, il limite di cui al comma 1 si applica con riguardo alla tariffa mensile più alta al netto di sconti e riduzioni applicata nell'anno educativo precedente.

3. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di incremento delle rette di cui al comma 1, i gestori dei servizi comunicano entro il 31 agosto di ogni anno alla Regione e ai SSC di rispettiva competenza gli importi delle rette per l'anno educativo successivo. Gli importi di tali rette sono pubblicati sul sito internet di ciascun SSC di competenza.

Art. 16.

Rendicontazione

1. I SSC provvedono alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) entro i termini stabiliti nel decreto di concessione.

Art. 17.

Modifiche alla modulistica

1. Eventuali modifiche agli allegati al presente Regolamento sono disposte con decreto del direttore centrale della Direzione centrale competente e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 18.

Abrogazione

1. Il "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie di cui all'articolo 15, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 284, è abrogato.

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 18 continuano ad applicarsi per l'anno educativo 2014/2015 e ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione i SSC, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, trasmettono alla Regione i dati di cui all'articolo 5, comma 1, relativi alle richieste di accesso al beneficio per l'anno educativo 2015/2016 presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore.

3. In sede di prima applicazione i gestori dei servizi comunicano gli importi delle rette di cui all'articolo 15, comma 1, applicati per l'anno educativo 2014/2015 nonché, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, gli importi delle rette che verranno applicati nell'anno educativo 2015/2016 entro 60 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento alla Regione e ai SSC.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



ALLEGATO A
(riferito all'articolo 4)

MODULO DI RICHIESTA DEI BENEFICI REGIONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 20/2005

Al
Servizio Sociale dei Comuni di _____

per il tramite di _____

[indicare il Comune solo nei casi di cui all'art. 4, comma 3, del Regolamento]

Il/La sottoscritto/a _____ (M - F) nato/a a _____ il _____ e residente a _____ (cod. ISTAT _____) in via _____, domiciliato a (da specificare solo se diverso dalla residenza) _____ (cod. ISTAT _____) in via _____, codice fiscale _____, con cittadinanza _____ e in possesso del seguente titolo di studio (specificare) _____, esercente la potestà genitoriale sul minore _____ nato a _____ il _____, iscritto presso il servizio denominato _____ per l'anno educativo _____ - periodo dal _____ al _____ - alla seguente tipologia di servizio e relativa frequenza:

- nido di infanzia o servizio educativo domiciliare a tempo pieno¹
- nido di infanzia o servizio educativo domiciliare a tempo pieno parziale²
- centro per bambini e genitori o spazio gioco
- servizio sperimentale di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), della LR 20/2005 assimilabile alla seguente tipologia di servizio e con frequenza:
 - nido di infanzia o servizio educativo domiciliare a tempo pieno
 - nido di infanzia o servizio educativo domiciliare a tempo pieno parziale
 - centro per bambini e genitori o spazio gioco
- frequenza di uno dei servizi di cui sopra per un tempo inferiore a 30 ore al mese


chiede

l'ammissione ai benefici regionali per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza di servizi educativi per la prima infanzia secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/2005 e del relativo Regolamento attuativo emanato con D.P.Reg. _____,³

¹ Frequenza per almeno 100 ore al mese e con almeno 10 giorni con frequenza superiore alle 5 ore.

² Frequenza inferiore ai limiti minimi stabiliti per il tempo pieno, per almeno 30 ore al mese.

³ Nel caso di iscrizione a un servizio gestito da un Comune, oppure di iscrizione presso altri servizi a disposizione del Comune per i quali l'accesso è regolato dal Comune medesimo, la domanda è presentata sotto condizione dell'effettiva ammissione alla frequenza del servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento.



A tal fine, consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte con la presente richiesta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, e che, in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000

dichiara

- di essere residente o di prestare attività lavorativa nel territorio della Regione da almeno un anno;
- che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare per il corrente anno ammonta ad Euro _____.

autorizza

il Servizio Sociale dei Comuni ad erogare il beneficio spettante al gestore del servizio al fine di abbattere il costo retta mensile relativo al servizio sopraindicato.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare l'eventuale ammissione di benefici di cui alla presente domanda, nonché il relativo ammontare, ad altri soggetti che intendessero erogare ulteriori provvidenze per le medesime finalità.

* * *


Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa il che:

- a) il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di contributo per la quale la domanda è stata presentata;
- b) il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato con modalità manuale ed informatizzata;
- c) il conferimento dei dati di cui alla presente domanda è obbligatorio e il mancato conferimento comporterà la non ammissione della stessa;
- d) i dati raccolti potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni solo nei casi espressamente previsti dalla legge;
- e) sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentando la relativa richiesta al titolare del trattamento;
- f) il titolare del trattamento dei dati è il sig./sig.ra _____

Allega copia del documento d'identità.

(luogo e data)

(firma)



ALLEGATO B
(riferito all'articolo 14)

DISCIPLINARE DI IMPEGNI FRA IL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI E IL GESTORE DEL SERVIZIO PER GARANTIRE AGLI AVENTI DIRITTO L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ presso _____

tra

Il sig./La sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, nella sua qualità di _____ del _____, di seguito denominato/a per brevità "SSC",

e

Il sig./La sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, nella sua qualità di _____ del _____, di seguito denominato/a per brevità "Gestore del servizio"

PREMESSO

- che ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge regionale 20/2005, fino alla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni sull'accreditamento dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20), il Fondo è finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai seguenti servizi:

- a) nidi d'infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005;
- b) centri per bambini e genitori di cui all'articolo 4, lettera a), della legge regionale 20/2005;
- c) spazi gioco di cui all'articolo 4, lettera b), della legge regionale 20/2005;
- d) servizi educativi domiciliari di cui all'articolo 4, lettera c), della legge regionale 20/2005;
- e) servizi sperimentali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20/2005.

- che con D.P.Reg. n. ... del ... è stato emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", di seguito "Regolamento";

- che, in particolare, l'articolo 14 del predetto Regolamento prevede che per garantire agli aventi diritto l'accesso al beneficio e per regolare i reciproci rapporti al fine della applicazione operativa delle disposizioni del Regolamento, i SSC e i gestori dei servizi sottoscrivono un apposito disciplinare di impegni;

Le parti interessate, come sopra identificate, concordano e stipulano quanto segue:



Art. 1 (obblighi del Gestore del servizio)

1. Il Gestore del servizio si impegna a dare attuazione agli obblighi previsti dal Regolamento, e in particolare a:
- accogliere le domande di accesso ai benefici presentati dalle famiglie e le successive loro variazioni e integrazioni e trasmetterle al SSC entro _____ giorni (solo in caso di servizi gestiti da un Comune, oppure di iscrizione presso altri servizi a disposizione del Comune per i quali l'accesso è regolato dal Comune medesimo);
 - fornire al SSC tutti i dati che si renderanno necessari ai fini del monitoraggio e della rendicontazione delle risorse erogate;
 - comunicare ai beneficiari, a seguito della comunicazione da parte del SSC prevista dall'art. 10 del regolamento, l'ammontare della retta mensile posta a loro carico al netto del beneficio regionale;
 - applicare il beneficio regionale a scomputo della retta mensile sulla base di quanto comunicato dal SSC ai sensi dell'art. 10 del Regolamento;
 - comunicare al SSC, entro il giorno 15 di ogni mese, l'ammontare dei benefici applicati relativi al mese precedente con specificazione per ogni beneficiario della tipologia di servizio e della frequenza, dell'importo del beneficio applicato e della corrispondente retta per il mese di riferimento, nonché degli estremi del titolo di addebito emesso per la fruizione del servizio;
 - fornire a ciascun nucleo familiare beneficiario per l'anno educativo precedente, entro il 30 settembre di ogni anno, un prospetto riassuntivo recante la frequenza totale per l'anno educativo, l'ammontare delle corrispondenti rette intere e quello della quota complessiva posta a carico della Regione;
 - comunicare entro il 31 agosto di ogni anno al SSC l'importo delle rette applicato per l'anno educativo successivo ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, anche ai fini della loro pubblicazione sul sito internet del SSC ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Regolamento.

Art. 2 (obblighi del SSC)

1. Il SSC si impegna a dare attuazione agli obblighi previsti dal Regolamento, e in particolare:
- a comunicare al Gestore del servizio entro 20 giorni dalla delibera di Giunta regionale di cui all'art. 6 del Regolamento l'elenco dei beneficiari ammessi automaticamente secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento, e del relativo importo a ciascuno spettante;
 - a comunicare tempestivamente al Gestore del servizio di volta in volta i casi di accoglimento di nuove richieste, i casi per i quali è possibile l'accettazione del beneficio in misura ridotta, e quelli di adeguamento del beneficio ai sensi dell'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del Regolamento;
 - a provvedere, entro _____ (massimo 60) giorni successivi alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del Regolamento, al pagamento in favore del Gestore del servizio dei benefici di pertinenza.

Art. 3 (durata e rinnovo)

1. Il presente disciplinare è valido per due anni dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovato per un ulteriore biennio.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 luglio 2015, n. 0142/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 22 luglio 2015)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6, commi da 82 a 85, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere la realizzazione di progetti mirati, manifestazioni e iniziative atti a favorire la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico;

Preso atto che ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano previsti dalla legge;

Visto il regolamento recante «LR 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica» emanato con proprio decreto n. 0381/Pres. del 12 dicembre 2006;

Considerato che in data 24 dicembre 2013 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, Serie L, n. 352, il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2020, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006 (G.U.U.E. L379 del 28 dicembre 2006);

Ritenuto, in adeguamento alla predetta normativa comunitaria, in materia di «de minimis», di modificare il Regolamento emanato con proprio decreto n. 0381/Pres./2006, in adeguamento alle nuove disposizioni dettate dal nuovo regolamento (UE) in materia di «de minimis», attualmente in vigore;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2015, n. 1209;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica) nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica).

(Omissis).

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 2 del d.p.reg. 381/2006

1. L'art. 2 del d.p.reg 381/2006, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Beneficiari). — 1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente regolamento i soggetti pubblici e privati, le associazioni, i comitati, le fondazioni, i consorzi, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le imprese anche costituite in rete di imprese di cui all'art. 3, commi da 4-ter a 4-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.


2. Qualora i beneficiari siano imprese, i finanziamenti sono concessi secondo la regola «de minimis», di cui al Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.»

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 4 del d.p.reg. 381/2006

1. L'art. 4 del d.p.reg 381/2006, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Cumulabilità dei finanziamenti). — 1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (CE) 1407/2013.»



Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

15R00430

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2015, n. 16.

Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 15 luglio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 4/2015

1. Alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce e promuove la possibilità della persona di rendere esplicite con certezza le proprie determinazioni in ordine ai trattamenti sanitari, nell'ambito del Servizio sanitario regionale e in tutte le fasi della vita, ivi compresa quella terminale, e anche per l'ipotesi in cui la persona stessa non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge.

2. La Regione Autonoma, per le finalità di cui al comma 1, istituisce un registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), con accesso ai dati tramite la Carta regionale dei servizi, disciplinando in modo omogeneo su tutto il territorio regionale la raccolta di tali medesime dichiarazioni anticipate, in osservanza e in attuazione degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, nonché nel rispetto della normativa in materia a livello nazionale, europeo e internazionale.

3. La Regione Autonoma favorisce altresì la possibilità di rendere esplicita, contestualmente al deposito nel registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, la volontà in merito alla donazione post mortem dei propri organi e tessuti, promuovendo inoltre periodiche iniziative pubbliche finalizzate a ricordare e promuovere la possibilità di effettuare tali dichiarazioni.»;

b) all'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione garantisce al cittadino una compiuta informazione sugli accertamenti e i trattamenti sanitari, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, assicurando la possibilità di presentare all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente un atto, avente data certa con firma autografa, contenente la dichiarazione anticipata della persona di essere o meno sottoposta a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale che cagioni una perdita di coscienza e volontà definibile come permanente e irreversibile secondo i protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale.»;

2) il comma 5 è abrogato;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il soggetto dichiarante può rilasciare l'autorizzazione a comunicare a chiunque ne faccia richiesta o a determinati soggetti l'esistenza della dichiarazione anticipata di trattamento o anche del suo contenuto, in osservanza della normativa statale, europea e internazionale sul trattamento dei dati personali e sulla protezione della riservatezza, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9.»;

c) il comma 1 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«1. Nella dichiarazione anticipata l'interessato può nominare uno o più soggetti, ai fini della presente legge denominati fiduciari, per l'interlocuzione e il contraddittorio con il Servizio sanitario regionale concernente la dichiarazione anticipata medesima.»;

d) il comma 1 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario sono rilasciate per il momento in cui intervenga lo stato di incapacità decisionale del predisponente e non possono essere modificate o revocate se non su richiesta del dichiarante, non necessitando comunque di alcuna conferma successiva al rilascio.»;

e) il comma 2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«2. L'accesso alla banca dati e gli atti inerenti alla gestione della stessa sono protetti e limitati al personale autorizzato dell'Azienda per l'assistenza sanitaria, in osservanza della normativa statale, europea e internazionale sul trattamento dei dati personali e sulla protezione della riservatezza, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9.».



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 10 luglio 2015

SERRACCHIANI

(Omissis).

15R00432

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2015, n. 17.

Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario, modifica alla legge regionale 21/2014, nonché iniziative progettuali relative alle attività culturali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 15 luglio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 16 della legge regionale 21/2014

1. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), è inserito il seguente:

«1-bis. Il Comitato si intende validamente costituito con la nomina di almeno cinque dei suoi componenti.».

Art. 2.

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2015-2016

1. Per l'anno accademico 2015-2016 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):

a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.

Art. 3.

Iniziative progettuali relative alle attività culturali

1. In via eccezionale, in considerazione dell'anomalo lasso di tempo intercorso in alcuni casi fra invio dell'istanza per mezzo di posta elettronica certificata e la ricezione della stessa da parte dell'Amministrazione e alla luce del principio del favor participationis, le istanze relative agli avvisi pubblici per incentivi per iniziative progettuali riferite ad attività culturali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 625 del 2 aprile 2015 sono considerate ammissibili qualora inviate entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 5 maggio 2015 anche se pervenute all'Amministrazione regionale dopo tale termine.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 10 luglio 2015

SERRACCHIANI

(Omissis).

15R00433

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2015, n. 16.

Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima n. 253 del 5 ottobre 2015)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).



Art. 1.

Obiettivi e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, nel rispetto dei principi di legalità e di sicurezza sul lavoro, persegue l'obiettivo di dare attuazione alla decisione 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa ad un programma generale di azione dell'Unione in materia ambientale fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» e, nella gestione dei rifiuti, di garantire il rispetto della gerarchia di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, che prevede nell'ordine:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo;
- e) smaltimento.

2. La presente legge, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, sostiene l'adozione delle misure dirette alla riduzione della produzione e al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio od ogni altra operazione di recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia in conformità a quanto previsto dall'articolo 179, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio con l'obiettivo di raggiungere un quantitativo annuo procapite inferiore ai 150 chilogrammi per abitante.

3. La Regione assume il principio dell'economia circolare, previsto dalla decisione 1386/2013/UE, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale gli stessi rientrano una volta recuperati nel ciclo produttivo consentendo il risparmio di nuove risorse.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la Giunta regionale istituisce il "Forum permanente per l'economia circolare" cui partecipano le istituzioni locali, i rappresentanti della società civile, le organizzazioni economiche di rappresentanza delle imprese e le associazioni ambientaliste, definendo le modalità di partecipazione, anche avvalendosi di appositi strumenti informatici. La partecipazione non prevede oneri per la Regione. Sul portale ambientale della Regione è data evidenza delle attività del Forum.

5. In conformità con quanto disposto dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità), la Regione incentiva le attività di informazione ed educazione aventi ad oggetto le misure dirette alla riduzione della produzione e al recupero dei rifiuti, a partire dai soggetti facenti parte del sistema regionale INFEAS di cui all'articolo 2 della medesima legge e, in particolare, dei centri di educazione alla sostenibilità (CEAS). I comuni annualmente redigono un programma di iniziative di informazione ed educazione a cui può essere destinata una quota parte degli introiti derivati dall'applicazione della tariffa di cui all'articolo 5.

6. La pianificazione regionale, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi, assume gli obiettivi previsti dalla presente legge. In particolare pone come obiettivi minimi al 2020:

- a) la riduzione della produzione procapite dei rifiuti urbani dal 20 per cento al 25 per cento, rispetto alla produzione del 2011;
- b) la raccolta differenziata al 73 per cento;
- c) il 70 per cento di riciclaggio di materia.

7. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 6 sono promosse le seguenti azioni:

a) incentivare con meccanismi economici i comuni che ottengono i migliori risultati di riduzione dei rifiuti ed in particolare di minimizzazione della produzione procapite di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio;

b) favorire i progetti e le azioni di riduzione della produzione dei rifiuti urbani;

c) favorire i progetti e le azioni di riduzione dello spreco alimentare a partire dalla fase di produzione e commercializzazione del prodotto, anche supportando la redazione di linee guida per le imprese, le associazioni e gli enti locali e la condivisione di buone prassi;

d) favorire i progetti di riuso dei beni a fine vita;

e) favorire i sistemi di raccolta differenziata che consentono di ottenere la minimizzazione della produzione dei rifiuti, la massima differenziazione dei rifiuti ai fini del loro riciclaggio e la migliore qualità delle frazioni raccolte separatamente, quali le raccolte domiciliari di tipo porta a porta o sistemi equipollenti che ottengano pari risultati in termini di minimizzazione della produzione procapite di rifiuti non inviati a riciclaggio;

f) applicare la tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi incentivanti;

g) promuovere lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per il rifiuto residuale;

h) promuovere la ricerca sul rifiuto residuale al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato;

i) promuovere lo sviluppo dei centri di raccolta (CDR) in sinergia ai centri per il riuso secondo quanto stabilito nelle linee guida applicative di cui all'articolo 3.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano:

- a) i criteri di incentivazione sulla base dei risultati di minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio;
- b) i criteri per l'attuazione della tariffa puntuale;
- c) l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).



Art. 3.

Prevenzione, raccolta differenziata, riuso

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione attiva un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto della normativa di settore al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti di cui all'articolo 1, comma 6.

2. Gli strumenti incentivanti previsti da altre leggi regionali prevedono premialità per le imprese che innovino ciclo produttivo e prodotti per ridurre la produzione dei rifiuti.

3. Il regolamento relativo al corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti può prevedere agevolazioni per le imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti, con particolare riferimento a quelle destinate ad opere benefiche e sociali ovvero alle attività che abbiano ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale, nell'ambito di accordi istituzionali sottoscritti con la Regione e l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente).

4. L'agevolazione di cui al comma 3 è rapportata al valore delle iniziative di prevenzione della produzione di rifiuti sulla base dei criteri stabiliti da parte di Atersir.

5. La Regione, nell'ambito delle politiche della promozione degli acquisti verdi ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 28 (Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione), promuove l'acquisto e l'utilizzo di materiali riutilizzabili nei servizi di refezione pubblica.

6. Entro il 31 dicembre 2020, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Giunta, con propri atti, provvede ad uniformare il calcolo delle rese di raccolta differenziata alla metodologia di calcolo elaborata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA).

7. Al fine di massimizzare il recupero di materia e la preparazione al riuso, i rifiuti ingombranti sono sottoposti a selezione o cernita.

8. In attuazione del principio dell'economia circolare, le frazioni raccolte in maniera differenziata devono essere conferite ad impianti che ne favoriscano la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali in coerenza con il principio di prossimità privilegiando il recupero di materia a quello di energia. A tal fine è svolta una procedura competitiva ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) per l'individuazione dell'impianto ove conferire le frazioni. I ricavi derivanti dal conferimento delle frazioni sono computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

9. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, la Regione promuove il compostaggio domestico e di comunità.

10. I comuni incentivano il compostaggio domestico e di comunità a partire dalle utenze site in zone agricole o in case sparse.

11. La Regione promuove i centri comunali per il riuso, quali strutture dove portare i beni di cui il possessore non intende più servirsi, ma ancora suscettibili di vita utile, nelle condizioni in cui sono o tramite ripristino funzionale, attraverso pulizia, smontaggio, riparazione o altra manutenzione atta al loro reimpiego. A tal fine la Regione emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida applicative.

12. I comuni disciplinano il funzionamento dei centri di cui al comma 11 e le relative modalità di accesso, le modalità di cessione, gratuita od onerosa, senza finalità di lucro, dei beni, le modalità di copertura dei costi di gestione nonché la destinazione di eventuali introiti.

13. Al fine di valutare la sostenibilità ambientale dei processi, la pianificazione di settore può applicare l'analisi del ciclo di vita (LCA), comprensiva del calcolo dell'energia incorporata nei materiali di recupero, dell'energia risparmiata con il loro utilizzo rispetto alla sostanza vergine, del sequestro del carbonio nei materiali compostati nonché degli effetti locali e globali della crisi determinata dalla scarsità delle risorse, per verificare la necessità di trattamento degli scarti della selezione delle frazioni differenziate, dei rifiuti derivanti dallo spazzamento e del rifiuto residuale per estrarre ulteriori materiali al fine del riciclaggio e del recupero di materia.

14. Per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica è da privilegiare l'utilizzo di materiali derivanti dall'attività di recupero dei rifiuti.

Art. 4.

Incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio

1. La riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio costituisce il criterio principale per la valutazione di efficienza nella gestione dei rifiuti.

2. Al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, viene costituito presso Atersir il Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, di seguito denominato Fondo, alimentato da una quota compresa tra i costi comuni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e, a decorrere dall'anno 2016, dal contributo derivante dalla quota parte del tributo speciale di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), nonché dagli eventuali contributi pubblici specificatamente finalizzati.

3. La quota dei costi comuni di cui al comma 2, compresa tra il 5 e il 15 per cento del costo medio di smaltimento regionale, è applicata per ogni singolo comune ai quantitativi di rifiuti non inviati a riciclaggio nell'anno precedente sulla base delle risultanze della banca dati dell'Osservatorio rifiuti sovraregionale (ORSO) della



sezione regionale del catasto rifiuti presso Arpa Emilia-Romagna, ed è individuata secondo criteri stabiliti da Atersir. Il Fondo è attivato e gestito da Atersir con propri atti amministrativi.

4. Fino al 31 dicembre 2019 il Fondo è destinato:

a) per una quota pari alla metà, a diminuire il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei comuni che nell'anno precedente l'applicazione hanno prodotto quantitativi di rifiuti procapite per abitante equivalente, come definito dal comma 8, non inviati a riciclaggio inferiori al 70 per cento della media regionale registrata; l'incentivo ai comuni è calcolato in maniera progressiva ed automatica rispetto ai quantitativi non inviati a riciclaggio;

b) per una quota pari alla metà, a ridurre i costi di avvio della trasformazione del servizio dei Comuni che intendono applicare una raccolta porta a porta che comprenda almeno il rifiuto urbano indifferenziato e il rifiuto organico o sistemi equipollenti che portino allo stesso risultato in quantità e qualità di riduzione di rifiuti non destinati a riciclaggio, finalizzati anche all'implementazione di sistemi di tariffazione puntuale, e per la realizzazione dei centri comunali per il riuso e per progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuti.

A partire dal 1° gennaio 2020 le proporzioni di cui alle lettere a) e b) sono portate rispettivamente a due terzi e un terzo.

5. Agli incentivi di cui al comma 4 possono accedere i comuni previa valutazione da parte di Atersir dell'integrale copertura dei costi del servizio.

6. Con regolamento approvato da Atersir, sentita la Commissione assembleare competente in materia di ambiente, sono definiti i criteri per l'attivazione e la ripartizione del Fondo nel rispetto di quanto previsto al comma 4, sentita la Commissione tecnica indipendente con funzioni consultive, istituita da Atersir secondo i criteri da essa definiti. La Commissione è composta da cinque membri, di cui due indicati dalle associazioni ambientaliste di rilievo regionale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed i restanti membri sono indicati rispettivamente: uno dalle associazioni regionali di rappresentanza imprenditoriale, uno dalle associazioni di tutela del consumo e uno dalle organizzazioni sindacali. Alla Commissione possono partecipare le associazioni di categoria che rappresentino esclusivamente gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti. La partecipazione ai lavori della Commissione non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi delle spese di trasferta. La Commissione è rinnovata ogni tre anni.

7. La Commissione tecnica di cui al comma 6 è obbligatoriamente sentita in relazione alle azioni cui destinare l'utilizzo del Fondo sulla base dei risultati qualitativi e quantitativi dei sistemi di gestione posti in essere.

8. Atersir, sentita la Commissione di cui al comma 6, individua il meccanismo per trasformare in abitanti/equivalenti le diverse utenze non domestiche e le utenze domestiche non residenti, nonché i coefficienti correttivi degli abitanti/equivalenti che tengano conto delle maggiori difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi per determinati comuni, a causa di dispersione territoriale, flussi turistici o pendolarismo.

9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, Atersir provvede all'individuazione del meccanismo di cui al comma 8. In sede di prima applicazione, qualora i coefficienti correttivi non siano stati individuati nei termini previsti, il meccanismo di incentivazione è calcolato in via suppletiva sulla base degli abitanti residenti, degli studenti universitari e delle presenze turistiche, salvo successivo conguaglio sulla base degli abitanti equivalenti.

10. Il meccanismo di incentivazione e quello di calcolo degli abitanti/equivalenti sono oggetto di verifica annuale fino al 2020, biennale a partire da detta data, da parte di Atersir. I risultati di tale verifica devono essere trasmessi alla struttura regionale competente in materia di rifiuti e alla Commissione assembleare competente in materia di ambiente.

Art. 5.

Criteri per l'applicazione della tariffazione puntuale

1. La tariffazione puntuale è strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare secondariamente l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate.

2. La tariffazione puntuale può essere attuata, di norma, utilizzando le seguenti modalità, riferite al riconoscimento dell'utenza:

a) in via prioritaria attraverso il riconoscimento del singolo utente costituito da famiglia o impresa;

b) attraverso il riconoscimento di un gruppo limitato di utenti per il solo caso delle utenze domestiche. Il gruppo di utenti è al massimo commisurato alle dimensioni dell'edificio abitativo.

3. La tariffazione puntuale può essere attuata utilizzando, di norma, una delle seguenti modalità, o combinazioni di esse, riferite alla misurazione del rifiuto:

a) mediante contenitori a volumetria predefinita consegnati all'utente;

b) mediante conteggio dei ritiri di sacchi standard o numero di svuotamenti di contenitori a volumetria predefinita consegnati all'utente;

c) misurazione del volume del rifiuto mediante la volumetria dei contenitori consegnati all'utenza, o mediante sacco prepagato o mediante meccanismi di misurazione volumetrica inseriti nei contenitori utilizzati da più utenze;

d) misurazione del peso tramite pesatura dei rifiuti conferiti dai singoli utenti attraverso contenitori dedicati, oppure tramite uso di sacchetti contrassegnati, o mediante dispositivi di pesatura nei contenitori di raccolta per più utenti, oppure sistemi di pesatura nei centri di raccolta.

4. La misurazione del rifiuto residuale è condizione necessaria per l'applicazione della tariffa puntuale. Anche la misurazione delle principali frazioni differenziate può concorrere alla tariffa puntuale. In tutti i casi il sistema di tariffazione applicato deve favorire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della produzione di rifiuto e di miglioramento della qualità della raccolta differenziata.



5. La parte variabile della tariffa deve essere direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti misurata di cui al comma 4.

6. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 3, sconti sulla tariffa possono essere applicati esclusivamente per il compostaggio domestico, per sostenere i conferimenti presso i centri di raccolta ed altre iniziative virtuose disposte dai regolamenti comunali e per casi e ragioni socio-sanitarie.

7. Sistemi di tariffazione puntuale che portano a peggiorare la qualità delle frazioni differenziate e ad innalzare i quantitativi complessivi di rifiuti prodotti devono essere abbandonati, così come quelli che portano ad aumentare la produzione complessiva di rifiuti procapite non inviati a riciclaggio.

8. Atersir, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, comma 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e nelle more di quanto previsto dall'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014), sentita la Commissione assembleare competente in materia di ambiente, predispone le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione, che dovrà avviarsi su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2020, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull'impatto ed eventuali correttivi.

Art. 6.

Organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti

1. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, i comuni decidono, all'interno del Consiglio d'ambito di cui alla legge regionale n. 23 del 2011, quali sono i bacini di affidamento.

2. Il gestore del servizio di raccolta potrà essere diverso da quello degli impianti di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

3. I gestori del ciclo integrato dei rifiuti sono tenuti a fornire ad Atersir una relazione annuale con tutti i dati tecnici ed economici relativi al servizio svolto secondo le linee guida fissate dalla Giunta regionale. Sono altresì tenuti a fornire entro trenta giorni dalla richiesta i dati di tipo tecnico od economico richiesti da Atersir ovvero dai comuni per informazioni specifiche e contingenti non ricomprese fra quelle in possesso di Atersir. In caso di mancato rispetto trova applicazione la sanzione per mancata fornitura delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 23 del 2011 da parte di Atersir.

4. I comuni sono tenuti a fornire ai propri residenti le informazioni sul servizio in loro possesso.

5. I dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui al comma 3 fanno parte del sistema informativo regionale previsto all'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 23 del 2011.

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1996 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini della presente legge si intende per impianto di incenerimento senza recupero di energia l'impianto di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte IV, allegato C, nota (4), che non raggiunge l'efficienza energetica definita dalla normativa comunitaria e statale per il rilascio dell'autorizzazione all'operazione di recupero dei rifiuti R1 - Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.»

2. All'articolo 2 della legge regionale n. 31 del 1996 le parole «, ricorrendo al sistema bancario e postale, anche mediante strumenti elettronici e informatici, secondo modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale» sono sostituite con le parole «nei termini previsti dalla legge statale».

3. L'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 1996 è sostituito dal seguente: «Art. 3 (*Dichiarazione annuale*).

— 1. La dichiarazione annuale di cui all'articolo 3, comma 30, della legge statale, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dell'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge statale, deve essere redatta secondo il modello approvato con determinazione del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.

2. Per ogni discarica od impianto di incenerimento senza recupero di energia deve essere presentata una distinta dichiarazione.

3. La dichiarazione annuale deve essere presentata, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, contestualmente alla struttura regionale competente in materia di tributi e alla provincia in cui è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione medesima.»


4. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 31 del 1996 è sostituito dal seguente:

«1. I processi verbali di constatazione di cui all'articolo 3, comma 33, della legge statale sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di tributi per i provvedimenti di competenza di cui all'articolo 5.»

5. All'articolo 5 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «di cui agli articoli 16 e 17» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole «contenute nel D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al Titolo I, Capo II e al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)».



6. All'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «alla struttura tributaria regionale» sono sostituite con «, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di tributi» e il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) al comma 2 le parole «La Regione» sono sostituite con «La struttura regionale competente in materia di tributi».

7. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 31 del 1996 le parole «alla struttura tributaria regionale» sono sostituite con le seguenti «alla struttura regionale competente in materia di rifiuti».

8. All'articolo 10 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3 le parole «del Consiglio» sono sostituite con le parole «dell'Assemblea legislativa»;

c) al comma 4 le parole «30 giugno» sono sostituite con le parole «31 ottobre» e le parole «dei commi 1 e 2» sono sostituite con le parole «del comma 1».

9. All'articolo 11 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «tributo regionale» sono sostituite con «tributo speciale», le parole «della qualità urbana e» sono soppresse e dopo le parole «produzione di beni e di servizi» sono introdotte le seguenti: «e la produzione di rifiuti, al compostaggio in loco, al sostegno dei progetti di potenziamento della raccolta differenziata ai fini del riuso dei beni e del riciclaggio della materia, alla tariffazione puntuale, all'impiantistica finalizzata al riuso e al riciclaggio nonché alla ricerca sul rifiuto residuale, al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato.»;

b) alla lettera a) del comma 2 le parole «la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclo dei rifiuti per le finalità di cui alla L.R. 12 luglio 1994, n. 27» sono sostituite con le seguenti «ai sensi degli articoli 99, 99-bis e 100 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)»;

c) alla lettera b) del comma 2 dopo la parola «degradate» sono inserite le seguenti «ai sensi degli articoli 99, 99-bis e 100 della legge regionale n. 3 del 1999»;

d) alla lettera d) del comma 2 le parole «L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni» sono sostituite con: «legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete naturale 2000)»;

e) il comma 3 è abrogato;

f) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per incentivare la riduzione della produzione procapite di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio e incrementare la raccolta differenziata in termini quantitativi e qualitativi, la Regione contribuisce nell'ambito delle entrate di cui al comma 1 al fondo costituito presso l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi

idrici e rifiuti (Atersir) di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente). La Giunta regionale definisce annualmente la quota di contribuzione e le modalità di rendicontazione.».

10. All'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ammontare dell'imposta del tributo speciale è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti espresso in chilogrammi per gli importi di seguito indicati:

a) a decorrere dall'anno 2017:

1) 9,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;

2) 19,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;

3) 15,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;

4) 12,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;

5) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi;

b) a decorrere dall'anno 2020:

1) 9,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;

2) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;

3) 19,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;

4) 12,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;

5) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi.».

b) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

c) dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

«6-quater. L'agevolazione di cui al comma 6-bis è riconosciuta esclusivamente se il soggetto conferitore in discarica coincide con il gestore dell'impianto di trattamento.».

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai rifiuti conferiti in discarica abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato, si applicano gli importi di cui al comma 1 del presente articolo relativamente all'importo vigente nell'anno di riferimento, in relazione alle caratteristiche del rifiuto ai fini dell'ammissibilità in discarica.».



e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Ai fini dell'individuazione dell'importo per il calcolo dell'ammontare dell'imposta valgono le caratteristiche del rifiuto ai fini dell'ammissibilità in discarica.»

11. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 sono inseriti i seguenti articoli: «Art. 13-bis (*Procedimento per l'iscrizione nell'elenco annuale per il pagamento del tributo in misura ridotta*). — 1. A decorrere dall'anno 2016, per il pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui all'articolo 13, commi 6-bis e 6-ter, per il conferimento di scarti e sovvalli, la Regione costituisce annualmente un elenco dei gestori degli impianti di cui all'articolo 3, comma 40, della legge statale ammessi, che viene pubblicato entro il mese di febbraio nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione ai fini di pubblicità legale. Di tale pubblicazione viene data informazione sul sito istituzionale della Regione.

2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 presentano, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), secondo il modello predisposto dalla Regione, in ordine alla sussistenza dei requisiti per beneficiare del pagamento del tributo in misura ridotta, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, a pena di decadenza. Se entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione la struttura regionale competente non procede alla comunicazione della sospensione dei termini del procedimento o alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'iscrizione in elenco si intende accolta.

3. In caso di prima presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 in corso d'anno, il servizio regionale competente in materia di rifiuti esamina la dichiarazione e, se entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione non procede alla comunicazione della sospensione dei termini del procedimento o alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'iscrizione in elenco si intende accolta e ne è data comunicazione ai gestori delle discariche ubicate in regione Emilia-Romagna.

4. Il gestore della discarica, in qualità di soggetto obbligato d'imposta, ha facoltà di pagare il tributo per lo smaltimento degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti di cui all'articolo 3, comma 40, della legge statale in misura ridotta, dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, fermo restando il recupero del tributo e delle relative sanzioni e interessi qualora il gestore dell'impianto non venga inserito in elenco per mancanza dei requisiti.

5. Ogni variazione della dichiarazione di cui ai commi 2 e 3 rilasciata deve essere comunicata con le modalità di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, che provvede all'istruttoria, comunicandone l'esito entro sessanta giorni dalla ricezione.

6. La Regione, qualora, successivamente all'avvenuta iscrizione, anche a seguito del controllo, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti dichiarati, provvede alla cancellazione dell'impianto dall'elenco di cui al comma 1.

7. La cancellazione determina la decadenza dall'applicazione del tributo in misura ridotta dalla data in cui sono venuti meno i requisiti.

8. A seguito della cancellazione dall'elenco la struttura regionale competente in materia di tributi notifica l'atto di accertamento al soggetto obbligato d'imposta con le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), per il recupero della differenza di tributo e dei relativi interessi. Art. 13-ter (*Obblighi del gestore degli impianti per il pagamento del tributo in misura ridotta*). — 1. A decorrere dall'anno 2016, per il pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui all'articolo 13, commi 6-bis e 6-ter, entro il termine previsto per il versamento trimestrale del tributo dalla legge statale, i gestori degli impianti di cui all'articolo 13-bis devono inviare, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, secondo il modello predisposto dalla Regione, nella quale sono dichiarati il raggiungimento della percentuale minima di recupero, i rifiuti entranti nell'impianto, gli scarti e i sovvalli inviati in discarica, i materiali e i rifiuti inviati a recupero alle condizioni di cui all'articolo 13, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater e gli eventuali rifiuti inviati ad altri impianti di trattamento.

2. Il mancato invio della dichiarazione entro il termine di cui al comma 1 comporta il pagamento del tributo speciale da parte del soggetto obbligato d'imposta nella misura intera per il trimestre di riferimento. La struttura regionale competente in materia di tributi notifica l'atto di accertamento al soggetto obbligato d'imposta con le modalità previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997 per il recupero della differenza di tributo e dei relativi interessi.

3. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco dal primo giorno di inizio del trimestre a cui la dichiarazione prevista al comma 1 si riferisce. Per essere ammessi al beneficio occorre presentare una nuova dichiarazione ai sensi dell'articolo 13-bis.»

12. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1996 è abrogato.



Art. 8.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi indicati all'articolo 1. A tal fine, la Giunta regionale, la prima volta entro l'anno 2017 e successivamente con cadenza triennale, anche avvalendosi del contributo dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ed Atersir, presenta alla Commissione assembleare competente in materia di ambiente una relazione che fornisca informazioni:

a) circa gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 6, sulla base dei dati contenuti nel Rapporto sulla gestione dei rifiuti elaborato annualmente dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia;

b) sul funzionamento del Fondo, i destinatari dei relativi contributi alla luce della verifica biennale prevista dall'articolo 4;

c) sulle percentuali e sui quantitativi di rifiuti smaltiti.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 9.

Accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti in materia di raccolta dei rifiuti

1. All'accertamento ed alla contestazione delle disposizioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti urbani contenute nei regolamenti di gestione del servizio provvede anche il soggetto gestore attraverso i propri dipendenti, che a tal fine sono nominati agenti accertatori dall'ente preposto.

2. La nomina di cui al comma 1 è effettuata con le modalità fissate con regolamento di Atersir.

Art. 10.

Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23

1. All'articolo 22 della legge regionale n. 23 del 2011, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ferme restando le competenze in materia di regolamento, l'Agenzia definisce criteri omogenei a livello regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti nonché l'ammontare delle medesime. Compete ai Comuni provvedere all'accertamento e alla contestazione delle violazioni nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni medesimi, che li destinano al miglioramento del servizio, alle attività di controllo ed alle attività di informazione ed educazione.»

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni relative all'ammontare dell'imposta prevista all'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 come modificato dalla presente legge trovano applicazione nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 5 ottobre 2015.

BONACCINI

15R00460

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2015, n. 60.

Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 22 luglio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m) e v), dello Statuto;

Vista la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali").



Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana, constatata la presenza capillare sul territorio regionale di eventi di rievocazione e ricostruzione storica, intende valorizzare il ruolo dei consiglieri regionali quali rappresentanti della comunità toscana e la partecipazione dei comuni nel Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, previsto dalla l.r.5/2012, al fine di coordinare al meglio le azioni nella predisposizione del programma pluriennale degli interventi previsto dalla normativa di riferimento;

2. Appare necessario, in relazione a quanto sopra, provvedere all'integrazione del Comitato con i sindaci rappresentanti i comuni che organizzano e gestiscono direttamente manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, o assessori loro delegati;

3. Appare ugualmente necessario che la già prevista partecipazione di due consiglieri regionali sia a pieno titolo, con diritto di voto, e che al Comitato partecipi altresì, in questo caso senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio regionale;

4. Viene altresì previsto che il conferimento delle cariche di presidente e dei due vicepresidenti avvenga in modo tale che le tre componenti a pieno titolo del Comitato siano tutte rappresentate in tali tre cariche.

Approva la presente legge;

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 5/2012

1. L'articolo 7 della legge 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali"), è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica iscritte nell'elenco regionale, di seguito definito "comitato", quale organismo di consulenza in ordine alla predisposizione del programma pluriennale degli interventi di cui all'articolo 9.

2. Fanno parte del comitato:

a) due consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;

b) dieci sindaci, fra cui il sindaco della Città metropolitana di Firenze, o suo delegato, e nove sindaci designati, uno per ciascuna provincia, dai comuni che organizzano e gestiscono direttamente manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, o assessori loro delegati;

c) dieci membri, uno per la Città metropolitana di Firenze ed uno per ciascuna provincia, designati dalle associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 3, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale;

d) il Presidente del Consiglio regionale, senza diritto di voto.

3. Il comitato elegge al proprio interno il presidente e due vicepresidenti, scelti tra i componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), in modo tale che tutte le tre suddette categorie di componenti siano rappresentate.

4. I membri del comitato sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), non appena sia stata designata almeno la metà dei componenti di cui al comma 2, lettera c). In tal caso il comitato è validamente costituito per lo svolgimento dei suoi compiti.

5. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura.

6. L'incarico di presidente e di vicepresidente non può essere svolto per più di due legislature consecutive.

7. Al presidente, ai vicepresidenti ed agli altri membri del comitato non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

8. Il comitato adotta, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, un regolamento per disciplinare le proprie modalità di funzionamento."


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 luglio 2015

ROSSI

(*Omissis*).

15R00387



LEGGE REGIONALE 31 luglio 2015, n. 61.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 2014.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 5 agosto 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I
Rendiconto generale

Art. 1 - Conto del bilancio

Art. 2 - Conto generale del patrimonio

Capo II
Allegati al rendiconto generale

Art. 3 - Relazione illustrativa

Art. 4 - Oneri e impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Regione Toscana

Capo III
Disposizioni finali

Art. 5 - Entrata in vigore

ALLEGATI:

ALLEGATO A Conto del Bilancio

ALLEGATO B Conto generale del Patrimonio

ALLEGATO C Relazione Illustrativa

ALLEGATO D Oneri e impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari derivati e dai contratti di finanziamento che includono una componente derivata

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visti gli articoli 40, 41, 42 e 43 della legge regionale 6 agosto 2001 n. 36, (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana in data 30 aprile 2015, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. I risultati della gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 risultano evidenziati dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio relativi a tale esercizio, con particolare riferimento all'avanzo finanziario ed al risultato complessivo di amministrazione;

2. Occorre pertanto procedere all'approvazione del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio 2014, costituito dai documenti indicati al punto 1 e dagli altri allegati prescritti dalla normativa vigente;

3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge risulta necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge


Capo I

RENDICONTO GENERALE

Art. 1.

Conto del bilancio

1. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), è approvato il conto del bilancio relativo all'esercizio 2014 di cui all'allegato A, che determina le seguenti risultanze:



a) GESTIONE DEI RESIDUI**1) Residui attivi**

Stanziamiento definitivo (col. 1/E)		4.721.950.589,43
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto (Col. 10/E)	84.057.330,33	
Somme accertate in aumento in sede di rendiconto (Col. 11/E)	29.693.806,40	-54.363.523,93
Accertamento definitivo		4.667.587.065,50
Somme riscosse (Col. 4/E)		1.653.411.061,03
Somme da riscuotere (Col. 12/E)		<u>3.014.176.004,47</u>

2) Residui passivi

Stanziamiento definitivo (Col. 1/S)		5.354.867.797,25
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto:		
a) per insussistenza (Col. 10/S)	157.548.428,94	
b) per perenzione (Col. 11/S)	453.170.340,52	-610.718.769,46
Accertamento definitivo		4.744.149.027,79
Somme pagate (Col. 4/S)		2.368.871.516,63
Somme da pagare (Col. 12/S)		<u>2.375.277.511,16</u>

b) GESTIONE DELLA COMPETENZA**1) Gestione dell'entrata**


Previsione definitiva (Col. 2/E)		20.216.220.355,84
Saldo eccedenze e minori entrate accertate in sede di rendiconto (Col. 8/E)		-8.886.303.914,10
Accertamento definitivo (Col. 7/E)		11.329.916.441,74
Somme riscosse (Col. 5/E)		9.184.679.741,50
Somme rimaste da riscuotere (Col. 13/E)		<u>2.145.236.700,24</u>

2) Gestione della spesa

Previsione definitiva (Col. 2/S)		20.216.220.355,84
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto (Col. 8/S)		8.522.475.654,67
Impegni definitivi (Col. 7/S)		11.693.744.701,17
Somme pagate (Col. 5/S)		8.415.190.812,94
Somme rimaste da pagare (Col. 13/S)		<u>3.278.553.888,23</u>

c) GESTIONE DI CASSA

1) Giacenza di cassa al 31.12.2013	193.813.174,00	193.813.174,00
2) Entrata (Titolo da I a VI)		
Stanziamiento definitivo (Col. 3/E)	22.806.829.343,57	
Riscossioni:		
Somme riscosse in conto residui (Col. 4/E)	3.411.061,03	
Somme riscosse in conto competenza (Col. 5/E)	9.184.679.741,50	
Totale riscossioni (Col. 6/E)	10.838.090.802,53	10.838.090.802,53
Saldo fra Eccedenze e Minori riscossioni sugli stanziamenti di cassa (Col. 9/E)	-11.968.738.541,04	
3) Uscita		
Stanziamiento definitivo (Col. 3/S)	22.806.829.343,57	
Pagamenti:		
Somme pagate in conto residui (Col. 4/S)	2.368.871.516,63	
Somme pagate in conto competenza (Col. 5/S)	8.415.190.812,94	
Totale pagamenti (Col. 6/S)	10.784.062.329,57	10.784.062.329,57
Minori pagamenti sugli stanziamenti di cassa (Col. 9/S)	-12.022.767.014,00	
4) Giacenza di cassa al 31.12.2014		<u>247.841.646,96</u>



RISULTATO DELLA GESTIONE

SITUAZIONE FINANZIARIA	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Giacenza di cassa al 31.12.2013	193.813.174,00		193.813.174,00
Riscossioni	1.653.411.061,03	9.184.679.741,50	10.838.090.802,53
TOTALE	1.847.224.235,03	9.184.679.741,50	11.031.903.976,53
Pagamenti	2.368.871.516,63	8.415.190.812,94	10.784.062.329,57
Giacenza di cassa al 31.12.2014	-521.647.281,60	769.488.928,56	247.841.646,96
Residui attivi	3.014.176.004,47	2.145.236.700,24	5.159.412.704,71
TOTALE	2.492.528.722,87	2.914.725.628,80	5.407.254.351,67
Residui passivi	2.375.277.511,16	3.278.553.888,23	5.653.831.399,39
SALDO FINANZIARIO 2014	117.251.211,71	-363.828.259,43	-246.577.047,72

2. Le somme da riscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2015 per effetto di obblighi di legge, sono determinate in euro 2.375.889.504,23.

3. In conseguenza del saldo finanziario di euro -246.577.047,72 di cui al comma 1 e delle somme vincolate da riscrivere per legge pari ad euro 2.375.889.504,23 di cui al comma 2, il rendiconto generale dell'esercizio 2014 chiude con un disavanzo di euro 2.622.466.551,95.

Art. 2.

Conto generale del patrimonio

Ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 36/2001, è approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio 2014 di cui all'allegato B, che determina le seguenti risultanze.



CONTO GENERALE RIASSUNTIVO DEL PATRIMONIO

ATTIVITA'				PASSIVITA'							
D e s c r i z i o n e	Rif.to conti	Consistenza al 31.12.2013	Variazioni avvenute durante l'esercizio 2014		Consistenza al 31.12.2014	Rif.to conti	Consistenza al 31.12.2013	Variazioni avvenute durante l'esercizio 2014		Consistenza al 31.12.2014	
			in +	in -				in +	in -		
Attività finanziarie	A	4.915.763.763,43	13.013.021.309,17	12.521.530.720,93	5.407.254.351,67	Passività finanziarie	A	5.354.867.797,25	3.278.553.888,23	2.979.590.286,09	5.653.831.399,39
Beni mobili ed immobili	B	298.314.579,36	6.198.848,70	4.214.250,99	300.299.177,07	Passività diverse*	C	3.120.090.822,11	874.111.313,30	220.458.671,01	3.773.743.464,40
Attività diverse*	C	313.334.555,06	5.187.653,20	44.230.110,91	274.292.097,35	TOTALE PASSIVITA'		8.474.958.619,36	4.152.665.201,53	3.200.048.957,10	9.427.574.863,79
TOTALE ATTIVITA'		5.527.412.897,85	13.024.407.811,07	12.569.975.082,83	5.981.845.626,09	Variazione della consistenza delle attività		8.474.958.619,36	952.616.244,43		9.427.574.863,79
Variazione della consistenza delle attività		5.527.412.897,85	454.432.728,24		5.981.845.626,09	TOTALE A PAREGGIO		8.474.958.619,36	952.616.244,43		9.427.574.863,79
Eccedenze delle passività - al 31.12.2013		2.947.545.721,51				CONTI D'ORDINE*	D	725.330.099,42	-37.919.636,38		687.410.463,04
- variazioni al 31.12.2014			498.183.516,19		3.445.729.237,70						
TOTALE A PAREGGIO		8.474.958.619,36	952.616.244,43		9.427.574.863,79						
CONTI D'ORDINE*	D	725.330.099,42	-37.919.636,38		687.410.463,04						

(*)= Si rinvia al paragrafo 8 "Il conto del Patrimonio" della Relazione al rendiconto riguardo alle novità apportate alla classificazione e composizione degli aggregati

DIMOSTRAZIONE DEL SALDO PATRIMONIALE

- Saldo Patrimoniale risultante dalla parte attiva	5.981.845.626,09
- Saldo Patrimoniale risultante dalla parte passiva	9.427.574.863,79
SALDO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2014	-3.445.729.237,70



Capo II

ALLEGATI AL RENDICONTO GENERALE

Art. 3.

Relazione illustrativa

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera *a*), e comma 1 bis della l.r. 36/01, è approvata la relazione illustrativa al rendiconto generale di cui all'allegato C, comprensiva degli altri allegati di cui all'articolo 43, comma 1, lettere *b*) e *c*), della l.r. 36/01.

Art. 4.

Oneri e impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari derivati e dai contratti di finanziamento che includono una componente derivata

1. Ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è approvato l'allegato D, che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari effettivamente

sostenuti dalla Regione per effetto dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati e dei contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 luglio 2015

ROSSI

(Omissis).

15R00436

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato di rettifica relativo alla legge regionale 21 luglio 2015, n. 59 recante: «Disciplina dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia della Regione Toscana». (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 22 luglio 2015).

Si segnala, che la legge in oggetto, contiene un errore materiale, risulta mancante di un articolo, pertanto si procede alla ripubblicazione dell'intero testo.

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 luglio 2015

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Stemma
- Art. 3 - Gonfalone
- Art. 4 - Sigillo
- Art. 5 - Fascia
- Art. 6 - Uso dei segni distintivi
- Art. 7 - Norma finanziaria
- Art. 8 - Abrogazione



PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 3, l'articolo 9, comma 1, e l'articolo 11, comma 1, dello Statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7 marzo 1995, n. 173 (Disciplina dell'uso e della riproduzione dei segni distintivi della Regione);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 1997, n. 21 (Disposizioni di attuazione della disciplina dell'uso e della riproduzione dei segni distintivi regionali. Revoca Deliberazioni n. 10466 del 2/11/1987 e n. 1749 del 22/2/1993);

Considerato quanto segue:

1. La vigente disciplina regionale dei simboli e dei segni distintivi la Regione Toscana e del loro uso non contempla la previsione e le modalità d'uso di un elemento caratteristico di riconoscimento dei consiglieri regionali impegnati in pubbliche manifestazioni, diversamente da quanto previsto dalla legislazione nazionale per i sindaci ed i presidenti di provincia, e da quanto contemplato per i presidenti di comunità montana da intervenute intese a carattere nazionale, obbligatorie ai sensi dei ripetuti pareri espressi dal Ministero degli interni per garantire uniformità di caratteristiche e condizioni d'uso per istituzioni omologhe;

2. Non sussistono norme nazionali a disciplina di simili segni distintivi per i vertici istituzionali delle regioni, né risultano intese che regolino la materia;

3. Appare pertanto opportuno disciplinare, oltre alle caratteristiche e alle condizioni d'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo, anche quelle di una fascia, quale segno distintivo per i consiglieri regionali impegnati in iniziative e manifestazioni pubbliche nelle quali essi siano chiamati a svolgere le funzioni di rappresentanza istituzionale al fine di rendere riconoscibile la presenza dei consiglieri regionali nell'adempimento delle loro funzioni;

4. I colori bianco e rosso ripetono quelli presenti nella bandiera del Granducato di Toscana e corrispondono a quelli già adottati da Ugo di Toscana, intorno all'anno 1000, nel suo stemma;

5. Ugo di Toscana, figura centrale per la ripresa e sviluppo dell'alto Medio Evo e primo dei marchesi sepolti a Lucca, riportò a Firenze il capoluogo della Tuscia e fece diventare il bianco e il rosso i colori della città; egli è celebrato quale fondatore del Margraviato (o Marchesato) di Toscana, riuscì a consolidarne i confini; gradualmente la denominazione "Tuscia" fu soppiantata dal nome "Toscana";

6. Da allora il bianco e rosso, divenuti successivamente i colori della bandiera del Granducato di Toscana, sono associati a tutta una varietà di segni distintivi della Regione Toscana;

7. Nell'introdurre la fascia tra i segni distintivi della Regione, si ritiene opportuno provvedere ad un riordino complessivo della disciplina degli altri segni distintivi della Regione finora regolati dalla legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione), della quale si dispone quindi l'abrogazione.

Approva la presente legge

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto, le caratteristiche dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia, quali segni distintivi della Regione Toscana.

Art. 2.

Stemma

1. Lo stemma della Regione Toscana, raffigurato nell'allegato A, è costituito dal Pegaso in argento, simbolo del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, inserito in uno scudo sannitico con campo rosso, sormontato dalla scritta "REGIONE TOSCANA".

2. La riproduzione del Pegaso adottato è tratta dalla moneta realizzata nel 1537 in onore del Cardinale Pietro Bembo e attribuita a Benvenuto Cellini.



3. Lo stemma è rappresentato sul frontespizio del Bollettino ufficiale della Regione Toscana, su ogni atto ufficiale della Regione, su ogni targa indicante gli uffici centrali e periferici della Regione, su ogni atto destinato all'esterno degli organi ed uffici regionali, nonché su ogni atto di comunicazione istituzionale della Regione.

Art. 3.

Gonfalone

1. Il gonfalone della Regione Toscana, raffigurato nell'allegato B, è costituito da un drappo di colore bianco con due bande verticali di colore rosso e frangia in argento, che reca al centro il Pegaso raffigurato nello stemma con la scritta "REGIONE TOSCANA" in argento.

2. Il gonfalone è portato ed esposto da personale della Regione o, previa convenzione, da componenti di associazioni di carattere volontaristico.

Art. 4.

Sigillo

1. Il sigillo della Regione Toscana, raffigurato nell'allegato C, è di forma circolare e riporta al centro il Pegaso raffigurato nello stemma ed in corona la scritta "REGIONE TOSCANA".

2. Il sigillo della Regione è apposto in calce ad ogni atto ufficiale della Regione.

Art. 5.

Fascia

1. La fascia della Regione Toscana, raffigurata nell'allegato D, è segno distintivo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale che la utilizzano al fine di rendersi immediatamente distinguibili in occasione di manifestazioni ufficiali.

2. La fascia, da portarsi a tracolla della spalla destra, è di colore bianco, con due bande di colore rosso che cospiccano i bordi della stessa e frange alle due estremità di colore argento. In prossimità di tali frange sono apposte due coccarde del tricolore italiano, una per ogni lato. In posizione centrale, ai fini della sua immediata visibilità, è sovrapposto il Pegaso raffigurato nello stemma con la scritta "REGIONE TOSCANA" in argento.

3. La fascia ha una larghezza di sedici centimetri. La banda centrale di colore bianco ha una larghezza pari a otto centimetri e le bande laterali di colore rosso hanno una larghezza ciascuna pari a quattro centimetri.

4. In caso di presenza contestuale del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, l'uso della fascia spetta a quest'ultimo.

5. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di propria assenza e di contestuale assenza del Presidente del Consiglio regionale, può delegare l'uso della fascia al vicepresidente della Giunta regionale o a un assessore.

6. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di assenza, può delegare l'uso della fascia a un vicepresidente del Consiglio regionale, a un consigliere segretario o ad altro consigliere.

Art. 6.

Uso dei segni distintivi

1. L'uso dei segni distintivi della Regione disciplinati dalla presente legge è definito con deliberazione del Consiglio regionale.

2. Dall'entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 1, sono revocate la deliberazione del Consiglio regionale 7 marzo 1995, n. 173 (Disciplina dell'uso e della riproduzione dei segni distintivi della Regione) e la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 1997, n. 21 (Disposizioni di attuazione della disciplina dell'uso e della riproduzione dei segni distintivi regionali. Revoca Deliberazioni n. 10466 del 2/11/1987 e n. 1749 del 22/2/1993).



Art. 7.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa massima di euro 5.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 26.01 "Spese per il supporto alle iniziative di rappresentanza" del bilancio del Consiglio regionale 2015.

Art. 8.

Abrogazione

1. La legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione) è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 luglio 2015

ROSSI


(*Omissis*).

15R00438

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-045) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 1 1 2 1 *

€ 2,00

